

Il Consiglio Direttivo:

ARFINI FABRIZIO

FANTINI ROBERTO

CAMELLINI LEOPOLDO

BARONI MONICA

BRAGAZZI MAURIZIO

DAVOLI LUCA

CAPRARI AMOS

[Handwritten signatures of the board members]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 12 LUG. 2018 SERIE 3
N. 3844 CON € 200,00

Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni



STATUTO

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUBACQUEA SESTO CONTINENTE"

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione sportiva denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Subacquea Sesto Continente", in breve "Asd Subacquea Sesto Continente".

L'Associazione ha sede in Reggio Emilia, via Giacomo Balla n. 4, non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.



Art. 2 – Finalità e scopi

L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva della pesca sportiva, delle attività subacquee, del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive, compresa l'attività didattica, riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, alla quale si affilia.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della F.I.P.S.A.S..

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.P.S.A.S. e le deliberazioni di quest'ultima.

L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione degli associati nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.



L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, le norme statutarie sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevedono la elettività delle cariche associative.

Stante la mancanza di fini di lucro è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto e/o differito, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 3 – Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione

Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda.

L'ammissione è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.

Il Consiglio direttivo decide, inappellabilmente, in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto.


L'associato minorenne partecipa alle assemblee senza diritto di voto.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti associativi, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di associato permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.

Gli associati hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

L'associato non può disporre dei propri diritti nei confronti dell'Associazione, trasferendoli per atto tra vivi o mortis causa, trattandosi di rapporti di carattere personale non trasferibili a terzi; la quota o contributo associativo è pertanto intrasmissibile, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte e, la stessa, non è rivalutabile. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio o fondo comune associativo, né verso beni e/o cespiti in genere dell'Associazione.



Art. 6 – Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 60 giorni dal termine di versamento richiesto;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea degli associati alla cui riunione deve essere convocato l'associato nei cui confronti il provvedimento è assunto.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea degli associati

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea


La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il successivo esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.

L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 16, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11:

- approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
- deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 26.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned on the right side of the page.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale associato o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora l'assemblea ne ravvisi l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede e di cui ogni associato può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'associato ha diritto a un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro associato. Un associato può essere portatore di una sola delega.

Gli associati minorenni hanno diritto a ricevere la convocazione ma non hanno diritto di voto in Assemblea fino al compimento della maggiore età.

Art. 11 – Convocazione

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno degli associati che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 (otto) gg. prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno e, nel medesimo, può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti tutti gli associati e tutti i consiglieri in carica alla data dell'assemblea.

Art. 12 – Validità assembleare

Salvo quanto previsto dall'art. 26, tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dagli associati presenti.

Le votazioni normalmente si fanno con voto palese, per alzata di mano o per appello nominale, oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned on the right side of the page.

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano gli associati. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive

sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di associato.

Essi non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.



Art. 14 – Compiti del Consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;

- c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati;
- d) redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea;
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea degli associati;
- h) adottare i provvedimenti di radiazione;
- i) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che contraddistingue l'Associazione;
- j) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 – Convocazione Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del

giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall'articolo 12 per l'Assemblea.

Art. 16 – Dimissioni

Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti.


Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.



In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva o da Ente di Promozione Sportiva.

Art. 21 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 23 – Patrimonio ed entrate

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea degli associati, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di associati e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.

In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati al patrimonio o fondo comune della Associazione, per essere esclusivamente impiegati in funzione dell'attività associativa.

Il patrimonio o fondo comune dell'Associazione, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve, da ogni bene mobile e/o immobile di proprietà dell'Associazione, non è mai

ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 – Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 – Trasformazione

L'assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.02.1983 n. 50.

Art. 26 – Modifiche statuto e Scioglimento

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo. Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli associati presenti, per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione. In seconda convocazione, da effettuarsi almeno a 24 ore di distanza dalla prima, le delibere sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo, al fine di rispettare l'obbligo di devoluzione del medesimo a finalità sportive di utilità generale, avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della federazione a cui l'associazione è affiliata, ed in subordine le norme del codice civile.

Reggio Emilia, 11 Luglio 2018

Il Consiglio Direttivo:

Arfini Fabrizio

Fantini Roberto


Camellini Leopoldo

Baroni Monica

Bragazzi Maurizio

Davoli Luca

Caprari Amos



AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	
REG. IL	12 LUG. 2018
	SERIE 3
N. 38/H	CON € 200,00

Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni

